

TRIBUNALE di GENOVA

Sezione VII Civile – Fallimentare

*Il Presidente di Sezione*

***Ai sigg.ri Delegati alle vendite***

***(via Fallco-Telegram e Ordini Professionali)***

e, per conoscenza:

 Ai Colleghi Magistrati Togati

 Al Dirigente Cancelleria Sezione VII Civile

**DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA n. -3/2022**

***Liquidazione compensi per delegati***

Il positivo effetto acceleratorio determinato dalla Disposizione Organizzativa n. 25 del 2021 in tema di liquidazione dei compensi spettanti agli stimatori e l'esigenza di snellire anche la liquidazione dei compensi spettanti ai delegati alle vendite induce a prevedere per questi ultimi una procedura semplificata per contenere i tempi dei controlli che devono eseguire i giudici dell'esecuzione e, in tal modo, accelerare la fase finale dell'iter espropriativo.

In questo caso, il meccanismo di semplificazione è più agevole in quanto non si rende necessario introdurre tabelle di calcolo, ma è sufficiente l’elaborazione di uno **schema-tipo di richiesta di liquidazione**, approvato dai giudici della Sezione perché ritenuto idoneo ad evidenziare con totale chiarezza la sequenza delle spettanze da riconoscere ai professionisti delegati.

Il facsimile di nota di richiesta di liquidazione allegato alla presente D.O., elaborato sulla base di richieste liquidatorie fatte pervenire in passato da alcuni delegati e ritenute di agevole lettura, è pertanto quello che dovrà essere prossimamente completato e inoltrato dai delegati, nel momento in cui matura il presupposto per la liquidazione dei compensi spettanti secondo il D.M. 15.10.2015 n. 227.

Tale modello si riferisce all'ipotesi più semplice e più diffusa di vendita di un unico lotto, senza particolari complessità, ma può essere elaborato nei singoli casi in presenza di più lotti. In tale ipotesi, tuttavia, il professionista dovrà confrontarsi con la previsione di cui all’art. 2.2 di tale D.M. e giustificare le ragioni e la misura dell'aumento dell’ onorario professionale o della liquidazione per lotti/fasi distinte, quali prese in esame in tale comma.

Indicherà inoltre il valore di aggiudicazione e la misura del 40% dello stesso, non superabile in base alla previsione del co. 5 dello stesso articolo.

Da notare che il modello in esame, mentre prevede il rimborso al delegato delle anticipazioni eventuali resesi necessarie per completare l’incarico, non contempla una liquidazione di “spese della procedura”. Queste ultime, riepilogate e totalizzate in un apposito paragrafo della richiesta (alla lettera D), accompagnate dal deposito delle “pezze documentali” di riscontro allegate alla notula, saranno in tale occasione oggetto di semplice **rendiconto** e di esse si dovrà necessariamente tenere conto – con la debita graduazione privilegiata – nella predisposizione del progetto di distribuzione, in cui avverrà la liquidazione definitiva delle competenze e spese di procedura.

La richiesta di liquidazione delle competenze inviata dal delegato, predisposta come da modello sottostante, **va inoltrata nel PCT quale atto telematico, in via principale, e mai quale allegato ad una nota di trasmissione**, in modo da consentire al G.E. l’apposizione del visto di liquidazione sul frontespizio della nota stessa. Per questo è importante che il timbro telematico che riporta le generalità dei professionista designato non sia mai posto nell'angolo in alto a sinistra della nota, in cui andrà a collocarsi il provvedimento del giudice dell'esecuzione.

Vanno infine trasmessi come allegati alla nota i documenti giustificativi degli esborsi e spese sostenute, che vanno elencati in calce alla nota con una precisa numerazione secondo l’ordine cronologico in cui si è determinata la spesa.

Nel caso di sospensione della procedura per applicazione dell’art. 624 bis c.p.c., come pure in ogni ipotesi in cui il procedimento espropriativo pervenga a conclusione prima del suo normale esaurimento, il delegato predisporrà la nota in esame evidenziando competenze e spese fino a quel momento maturate.

Si richiede la più attenta osservanza di una disposizione ribadendo che l'adozione del modello standard è in grado di determinare di contenimento dei tempi liquidatori e quindi giova tanto al riconoscimento delle spettanze per i professionisti, che ai tempi delle procedure effettive.

L’adozione precisa e puntuale delle disposizioni di cui sopra costituisce preciso elemento che sarà tenuto presente per il conferimento di futuri incarichi.

Genova, 22.2.2022

Il Presidente di Sezione

Roberto Braccialini

